

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 38

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo

Seduta del 3 luglio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge ha lo scopo di estendere:

1°) alla annata agraria 1947-48 le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni;

2°) il principio e le norme sulla rivedibilità dei canoni, per la annata 1947-48, ai contratti di affitto dei pascoli di durata inferiore ad un anno, a quelli di margheria per lo sverno del bestiame e a quelli di vendita delle erbe per il pascolo che furono esclusi dalla possibilità dell'adeguamento.

Contemporaneamente il provvedimento dispone (art. 2) sui canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, per l'annata agraria 1947-48, stabilendosi il computo di tali canoni nella misura del 75 per cento del prezzo pagato ai conferenti all'ammasso; cosicché il restante 25 per cento viene considerato quale premio di coltivazione al produttore.

La prima parte del provvedimento si fonda sul perdurare di quelle circostanze che portarono ad ammettere e disciplinare la revisione dei canoni con decorrenza dall'an-

nata agraria 1943-44, instradando per la via *iuris* la soluzione delle innumerevoli e preoccupanti controversie insorte in questo campo: essa dà la possibilità di nuove perequazioni anche su canoni già riveduti, qualora tali canoni risultassero sproporzionati rispetto all'ulteriore periodo di applicazione del contratto, in conseguenza di una diversa produttività del fondo e di ogni altro fattore degno di rilievo per l'equilibrio economico dei contratti di affitto.

La seconda parte del provvedimento trae invece origine dalle mutate condizioni in cui si svolge l'industria armentizia, la quale non è in grado di sopportare i fortissimi estagii raggiunti per l'uso dei pascoli o per l'acquisto delle erbe e che versa pertanto in condizioni che potrebbero compromettere la conservazione e l'incremento del patrimonio zootecnico nazionale. Stante ciò, anche i citati contratti di affitto dei pascoli di durata inferiore ad un anno, quelli di margheria per lo sverno del bestiame e quelli di vendita delle erbe per il pascolo vengono assoggettati, col disegno di legge proposto alla disciplina della revisione e perequazione contenuta

nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nei successivi provvedimenti di modifica e di integrazione.

Particolare rilievo meritano le norme relative ai giudizi sulle controversie che insorgano in applicazione del provvedimento.

Come è noto, con il decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, furono istituite presso ciascun Tribunale apposite Commissioni arbitrali.

In virtù dell'articolo 102 della Costituzione, la quale fa divieto di istituire giudici speciali, il disegno di legge demanda la conoscenza dei giudizi di nuova instaurazione a Sezioni specializzate presso i Tribunali alle quali sono chiamati anche a partecipare esperti tratti dalle categorie interessate.

Onde evitare ogni remora ai giudizi in corso l'articolo 5 stabilisce che le Commissioni arbitrali continuano a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento. Su tali controversie la competenza passerà alle Sezioni specializzate nel solo caso di sentenza di rinvio emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.

L'ultima parte del provvedimento (Disposizioni finali) riguarda soprattutto i termini per la proposizione delle domande. Va notato che seguendo il principio, già accolto nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, il presente disegno di legge non dà facoltà di appello, ma ammette il ricorso in Cassazione per tutti i motivi previsti dall'articolo 360 del Codice di procedura.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEI CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni valgono anche per l'annata agraria 1947-48, salve le modifiche della presente legge.

ART. 2.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48 sono computati nella misura del 75 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 25 per cento quale premio di coltivazione al produttore: e ciò a prescindere se questo sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche nel caso previsto dall'articolo 12 (1° comma) del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.

ART. 3.

Alle Commissioni arbitrali previste, presso ciascun Tribunale dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.

ART. 4.

Alle Sezioni specializzate previste nel precedente articolo sono aggregati quattro esperti scelti rispettivamente nella categoria dei locatori ed affittuari conduttori, nella categoria dei locatori che affittano a coltivatori diretti, nella categoria degli affittuari conduttori e nella categoria degli affittuari coltivatori diretti. La nomina degli esperti è fatta dal presidente del Tribunale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo è anche nominato un supplente.

La Sezione giudica con l'intervento oltre che dei giudici togati, a norma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

anche con quello dell'esperto scelto nella categoria dei locatori ad affittuari conduttori e dell'esperto scelto nella categoria degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento dell'esperto scelto nella categoria dei locatori a coltivatori diretti e di quello scelto nella categoria degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

Il presidente del collegio giudicante può disporre che sia sentito l'esperto scelto nella categoria degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori ovvero quello scelto nella categoria degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori ed affittuari coltivatori diretti.

Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

ART. 5.

Le Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di Cassazione.

CAPO II

DEI CONTRATTI STAGIONALI PER IL PASCOLO

ART. 6.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della presente legge si applicano per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

ART. 7.

Un esperto scelto nella categoria dei locatori di pascoli e un esperto scelto nella categoria degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277.

Alle Sezioni specializzate previste nell'articolo 3 della presente legge sono aggregati anche un esperto scelto nella categoria dei locatori di pascoli e un esperto scelto in quella degli esercenti industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale, sentite le organizzazioni di categoria. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8.

È considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il primo gennaio ed il primo marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

ART. 9.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.

Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia già scaduto.

ART. 10.

In pendenza dei giudizi può essere sospeso in tutto o in parte, su istanza degli interessati, l'obbligo di corresponsione della quota di canone controversa. Sull'istanza provvede il giudice investito della controversia.

ART. 11.

Contro le decisioni delle Sezioni specializzate previste nella presente legge è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del Codice di procedura civile e successive modificazioni,

ART. 12.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico. Ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125 se sono impiegati dello Stato e di lire 250 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°.

ART. 13.

Le spese dipendenti dalla applicazione della presente legge sono a carico del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare sul bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.